

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 1

Riunione del 26 settembre 2007

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Gianroberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

42.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI . MANCINI GENNARO - atleta

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- Udita la relazione della Procura Federale ;
- Preso atto delle dichiarazioni dell'incolpato .

Osserva

La fattispecie all'esame evidenzia un comportamento aggressivo da parte del Mancini che, con riferimento all'uso di una cintura con la quale ha colpito il giocatore avversario Ferrone Enzo Marco, non può prescindere da un più complesso quadro nel quale certamente sono stati protagonisti buona parte dei giocatori di entrambe le squadre, come ben evidenziato nel referto arbitrale nel quale sottolinea che il suo intervento negli spogliatoi immediatamente dopo la fine dell'incontro era dovuto da una rissa in atto nello spogliatoio medesimo tra i giocatori di entrambi i Sodalizi – Acerrana Volley e Casalnuovo Volley - , sia per essere stato egli richiamato dalle grida ivi provenienti, nonché per essere stato sollecitato il suo intervento da taluni giocatori che lo informavano della rissa in atto.

./. .

Va sottolineato che il quadro rappresentato della situazione negli spogliatoi, a prescindere dalle dichiarazioni contenute nel referto arbitrale è verosimile per essere lo stesso utilizzato congiuntamente dai giocatori di entrambi i sodalizi.

Orbene il comportamento rissoso, o meglio, una rissa in atto deve ritenersi una fattispecie di illecito continuato a partecipazione plurima, laddove si pone irrilevante la distinzione dei vari momenti formativi dell'illecito, così che il referto arbitrale prospettando soltanto la fase conclusiva non rende compiutamente la reale situazione degli spogliatoi: l'arbitro infatti evidenzia soltanto il confronto – scontro tra l'incolpato ed il Ferrone.

Conseguentemente si deduce in punto di

DIRITTO

L'aggressione da parte del Mancini ai danni del Ferrone è provata ed ammessa, ed il Mancini deve essere ritenuto meritevole di essere sottoposto a sanzione disciplinare la cui determinazione merita di essere assoggettata in questo caso più che negli altri al rigoroso principio dell'adequatezza.

La Commissione al riguardo non può prescindere dal contesto della comprovata rissa in atto tra i giocatori dei Sodalizi contendenti, peraltro favorita dalla unicità dello spogliatoio ed in tale contesto, anche per non rimanere unico capo espiatorio di una fattispecie a comportamento plurimo deve verosimilmente ritenere, perché compatibile alla rissa medesima, che l'incolpato stesso sia stato quantomeno il destinatario di comportamenti che possono inquadrarsi nell'ambito della provocazione.

D'altra parte in ragione della presenza di numerose persone tra tesserati, giocatori e quanto altro, ritiene la Commissione Giudicante Nazionale . riduttivo l'aver riportato soltanto l'episodio del Mancini e del Ferrone.

./.

Così nel ricercare il criterio di definizione della sanzione più adeguata della fattispecie ad esame, ritiene la Commissione Giudicante nazionale, doversi avvalere sia degli elementi oggettivi che hanno favorito la rissa, quale l'unicità dello spogliatoio, nonché quelli soggettivi di reciprocità dei facenti parte la rissa.

P.Q.M.

Nel ritenere il Mancini colpevole dei fatti ascritti , anche in ragione del suo leale comportamento nell'ammettere il fatto pur nel contesto della rissa, la CGN determina a carico di Mancini Gennaro la sanzione della squalifica per un (1) anno.

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 8 ottobre 2007